

Legge regionale 26 marzo 1996 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/03/1996

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 << Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b >>.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995, sono aggiunti i seguenti commi:

<<2 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 2, finalizzate all'attuazione di interventi contributivi su operazioni di finanziamento, sono stipulate dall'ERSA con banche singole o in "pool" che rispondano ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA medesimo.

2 ter. Alle banche convenzionate di cui al comma 2 bis sono affidate le attività di verifica e di accertamento previste dall'articolo 9, comma 1 bis, fatti salvi i poteri di controllo dell'ERSA. >>.